

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA A TEMPO PARZIALE CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1

L'Università di Foggia, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio ed in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, affida a singoli studenti, con idonei requisiti di merito e di reddito, attività di collaborazione retribuita a tempo parziale ad attività connesse ai servizi resi dall'Università di Foggia, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'apposita Commissione, istituita ai sensi del D.M. 15/10/1986, ed in conformità con quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, determinerà anno per anno il numero di collaborazioni da attivare e l'importo del compenso orario per le suddette prestazioni che non potrà, comunque, essere inferiore a € 5,16 e dovrà essere corrisposto a fine collaborazione.

Eventuali integrazioni possono esser disposte anche a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti o derivanti da progetti didattici e di ricerca. Le collaborazioni, che possono essere bandite sia dai Dipartimenti che dall'Amministrazione Centrale, sono gestite dall'Area Servizi agli Studenti mediante approvazione ed emanazione del bando.

L'Area Servizi agli Studenti coordina le attività amministrative dell'intero processo legato alle attività di part-time.

Art. 2

Le attività di collaborazione di cui al precedente articolo devono essere svolte presso le strutture dell'Ateneo. I responsabili delle strutture nelle quali saranno svolte le suddette attività di collaborazione, entro il mese di luglio di ogni anno, propongono il numero degli studenti che sono disposti ad accogliere, specificando il tipo di servizio per il quale si intende impiegarli e gli obiettivi che si intendono raggiungere. La richiesta deve contenere, fra l'altro, la specificazione dell'impegno orario da affidare allo studente, tenendo presente che il servizio, nella sua globalità, non potrà essere superiore alle 200 ore pro-capite (art. 11, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 68/2012).

Il numero degli studenti reclutabili per ciascun Dipartimento, che comprenderà anche una quota da destinare alle strutture centrali in ragione del 20% del totale, viene determinato in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascun Dipartimento nell'anno accademico al quale è riferito il concorso. Il 10% dei posti disponibili nell'ambito di quelli assegnati a ciascun Dipartimento è riservato agli studenti diversamente abili.

Lo studente è tenuto a prestare servizio, di norma, presso la struttura assegnata e nell'orario stabilito dal Responsabile amministrativo della stessa. L'assegnazione potrà essere variata da parte dell'Area Servizi agli Studenti solo per straordinarie esigenze di servizio.

Lo svolgimento, il contenuto e le modalità della prestazione richiesta allo studente, che saranno preventivamente indicati nel bando di concorso e che dovranno concludersi entro il 30 novembre dell'anno successivo alla pubblicazione del bando, sono regolamentati da apposito contratto di diritto privato, che dovrà essere successivamente sottoscritto per accettazione.

Art. 3

l'Area Servizi agli Studenti predispone distinte graduatorie per ogni singolo corso di laurea in ragione del rapporto tra la differenza dei CFU acquisiti ed i CFU richiesti dal bando e la differenza tra il numero massimo dei CFU da acquisire ed i CFU richiesti dal bando. A parità di punteggio prevale la media curriculare. In caso di ulteriore parità, prevale lo stato di disagio degli studenti commisurato all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità, prevale la minore età anagrafica.

Possono essere ammessi alle graduatorie gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università di Foggia, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dal secondo anno di corso e fino ad un anno oltre la durata legale del corso stesso;
- per gli studenti iscritti ai corsi biennali di laurea magistrale, dal secondo anno di corso e fino ad un anno oltre la durata legale del corso stesso.

Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di merito:

- gli iscritti ai corsi di laurea triennale devono aver maturato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento agli anni di corso precedenti quello dell'ultima iscrizione, minimo:
 - 25 crediti, per il secondo anno;
 - 80 crediti, per il terzo anno;
 - 135 crediti, per l'ulteriore anno.
- gli iscritti ai corsi biennali di laurea magistrale devono aver maturato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento agli anni di corso precedenti quello dell'ultima iscrizione, minimo:
 - 25 crediti, per il secondo anno;
 - 80 crediti, per l'ulteriore anno.
- gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono aver maturato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento agli anni di corso precedenti quello dell'ultima iscrizione, minimo:
 - 25 crediti, per il secondo anno;
 - 80 crediti, per il terzo anno;
 - 135 crediti, per il quarto anno;
 - 190 crediti, per il quinto anno;
 - 245 crediti, per il sesto anno;
 - 300 crediti, per l'ulteriore anno, limitatamente ai corsi sessennali di laurea magistrale.

Non possono presentare domanda gli studenti:

- non regolarmente iscritti per l'anno accademico a cui è riferito il bando;
- iscritti al primo anno di corso e dal secondo anno fuori corso nei corsi di laurea triennale;
- iscritti al primo anno di corso e dal secondo anno fuori corso nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- iscritti al primo anno di corso e dal secondo anno fuori corso nei corsi biennali di laurea magistrale;
- scritti a corsi singoli;
- in possesso del titolo di laurea ante D.M. 509/99 (corsi pre-riforma);
- in possesso della laurea magistrale biennale e/o a ciclo unico (corsi post-riforma);
- che non raggiungono il numero minimo dei CFU di cui all'art. 3;
- che, negli anni precedenti, abbiano dichiarato il falso o prodotto un'autocertificazione non corrispondente al vero e che pertanto siano incorsi in una sanzione amministrativa. Coloro che, avendo dichiarato il falso, abbiano già effettuato la collaborazione, parzialmente o integralmente, saranno soggetti alle sanzioni deliberate dal Senato Accademico;
- iscritti con riserva ed in regime di studio a tempo parziale;
- vincitori di borsa di studio regionale (A.Di.S.U. Puglia) o di altri Enti pubblici e privati;
- che siano in possesso di un ISEE uguale o superiore al limite stabilito dal vigente Regolamento tasse e contributi dell'Università di Foggia, entro cui sono previste agevolazioni sulla contribuzione studentesca ovvero che non abbiano presentato l'ISEE all'atto dell'iscrizione.

Non saranno inseriti nella graduatoria gli studenti:

- che, alla data di pubblicazione della graduatoria, abbiano ultimato il proprio corso di studi con il conseguimento del relativo titolo finale;
- che abbiano dichiarato un ISEE differente da quello stabilito dal bando;
- che abbiano omesso l'indicazione degli altri mezzi di sostentamento nel caso in cui si è in possesso di un ISEE uguale a zero.
- partecipanti al Programma di mobilità internazionale (Erasmus);

Allo scopo di attuare una più diffusa ed equa distribuzione delle risorse, avranno la precedenza gli studenti utilmente collocatisi in graduatoria che siano risultati idonei, ma non vincitori, al termine del concorso per l'assegnazione di Borse di studio bandito dall'A.Di.S.U. Puglia (DPCM 30/04/1997, art. 1, comma 3). Viceversa, saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali siano risultati beneficiari delle predette borse di studio o a qualunque titolo conferite, coloro i quali siano risultati vincitori di concorso per attività di tutorato di qualsiasi genere e coloro i quali percepiscono un reddito da lavoro.

Eventuali ulteriori cause di incompatibilità con la collaborazione sono:

- essersi trasferito presso altra sede universitaria;
- aver rinunciato agli studi;
- aver sospeso gli studi;
- essere decaduti dagli studi;
- aver interrotto gli studi.

Gli studenti interessati a prestare la propria attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda attraverso la procedura telematica al Rettore dell'Università di Foggia, entro e non oltre la data di scadenza stabilita dal bando di concorso.

Nella domanda lo studente deve specificare:

- le proprie generalità;
- la residenza e recapito;
- il Dipartimento, il Corso di Laurea al quale è iscritto, l'anno di iscrizione e il numero di matricola;
- la struttura presso la quale vorrebbe preferibilmente essere assegnato. Tuttavia la preferenza espressa, per ragioni di organizzazione, non garantisce l'assegnazione alla struttura scelta;
- l'ISEE stabilito dal bando, riferito al nucleo familiare;
- gli esami sostenuti con l'indicazione dei CFU acquisiti, dei voti e delle date, ed il piano di studi prescelto.

Art. 6

Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:

- a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
- b) concordare con il Responsabile amministrativo della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
- c) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile amministrativo della struttura, cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- d) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
- e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- f) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
- g) al rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La violazione dei doveri di cui sopra, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.

Lo studente è tenuto al rispetto della privacy e del segreto d'ufficio in merito alle informazioni di cui potrà venire a conoscenza, anche casuale, nel periodo dello svolgimento della collaborazione.

Art. 7

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 8

Le collaborazioni studentesche per servizi resi dall'Università si realizzano tramite:

- attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle strutture didattico/scientifiche di Ateneo che non implichino l'assunzione di responsabilità di natura amministrativa;
- attività di supporto al funzionamento delle biblioteche e delle isole didattiche;
- sorveglianza e attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule;
- attività di testimonianza nell'orientamento e di orientamento on line, anche relative agli studenti stranieri e ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici e attività svolte sui social per contatto diretto;
- attività di placement (convenzioni, stage, contratti con le imprese) e di alternanza scuola-lavoro, anche con riguardo allo stimolo a progetti di spin off:
- accoglimento ed assistenza studenti stranieri;
- sorveglianza e attività di supporto a manifestazioni culturali, scientifiche e sportive;
- servizio di archiviazione atti, fotocopie, data entry e smistamento della posta.

Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al Responsabile amministrativo della struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare il Rettore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 9

L'assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente ed in modo continuativo, il 20% delle ore previste dal rapporto di collaborazione comporta la decadenza del rapporto di collaborazione con lo studente. In tal caso il Responsabile amministrativo della struttura può ottenere un sostituto attingendo dalla graduatoria di cui all'art. 3 a copertura delle ore residuali.

Art. 10

Al termine di ciascun anno, il Responsabile amministrativo della struttura e lo studente sono tenuti a redigere una valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia del servizio attivato, utilizzando i modelli predisposti a tal fine dall'Area Servizi agli Studenti.

Art. 11

Il rapporto cessa automaticamente al termine indicato nel contratto, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento della prova finale per il conseguimento del titolo universitario, anche se questa precede il termine finale inizialmente previsto.

Art. 12

Per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie previste in materia. Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.